



CITTÀ DI MOLFETTA  
PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12

del 29/04/2016

OGGETTO

Imposta Unica Comunale (IUC); componente patrimoniale IMU; aliquota e detrazioni per l'anno finanziario 2016.

L'anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di aprile nella Casa Comunale e nella Sala delle adunanze del Consiglio, convocato con nota del 23/04/2016 prot. n. 22671, consegnata al domicilio di ciascun Consigliere, si é riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria, di prima convocazione, sotto la presidenza del Consigliere Comunale, Sig. Piergiovanni Nicola – Presidente e con l'assistenza del Segretario Generale del Comune dott. ssa Maria Nicassio.

Procedutosi all'appello nominale, alle ore 16,44, come dichiarato dal Presidente, dei Componenti il Consiglio sono presenti in aula n. 20 e assenti n. 05 (Cirillo, Siragusa, Minuto, De Ceglia e Caputo).

Risultato legale il numero degli intervenuti per deliberare in prima convocazione, il Presidente dichiara aperta le seduta. Si dà atto altresì che sono stati presenti in corso di seduta, anche non continuativamente, gli Assessori: Mongelli E., Spadavecchia T., Amato A., Lucivero M., Germinario G., Maralfa G. e Gadaleta R.-

Il dibattito relativo all'intera seduta consiliare viene registrato con sistema informatico su unità di memoria esterna. Dello stesso sarà reso verbale a parte, curato da ditta specializzata.

Risultano presenti all'introduzione dell'argomento in oggetto, i seguenti Componenti il Consiglio Comunale:

NATALICCHIO Paola		- SINDACO -		Presente	
Consiglieri		Consiglieri			
PATIMO SAVERIO	Presente	LA GRASTA ROBERTO		Presente	
ALTOMARE A. ELISABETTA	Presente	SIRAGUSA LEONARDO		Presente	
DE CANDIA NICOLA DAVIDE	Presente	PORTA GIOVANNI		Presente	
CICCOLELLA RAFFAELLA A.	Presente	MINUTO ANNA CARMELA		Assente	
PERCOCO GIUSEPPE A.	Presente	TAMMACCO SAVERIO		Assente	
ANGELETTI COSIMO DAMIANO	Presente	ROSELLI LUIGI		Assente	
DE PINTO SERGIO	Presente	DE CEGLIA IPPOLITA M.		Assente	
PIERGIOVANNI NICOLA	Presente	MASTROPASQUA PIETRO		Assente	
FACCHINI GIOVANNI	Presente	PISANI ANTONIO		Assente	
DE ROBERTIS MAURO	Presente	CAPUTO MARIANO		Assente	
CIRILLO IGNAZIO	Assente	GAGLIARDI DOMENICO		Presente	
PAPPAGALLO ONOFRIO	Presente	SPADAVECCHIA VINCENZO		Assente	

Presenti n. 16 – Assenti n. 9

Si premette che su proposta del Presidente del C.C., Sig.Nicola Piergiovanni, unanimemente accolta dall'aula, sull'argomento in oggetto e quelli iscritti all'O.d.G. di seguito indicati, viene svolta, da parte dell'Amministrazione Comunale, in modo unificato, la relazione illustrativa, la discussione generale, le dichiarazioni di voto e separate votazioni palesi:

- Art. 22, comma 2 Regolamento Imposta Unica Comunale (IUC); componente patrimoniale IMU; approvazione Tabella "Valori venali per le aree fabbricabili" per l'anno 2016.
- Imposta Unica Comunale (IUC); componente servizi indivisibili (TASI); aliquote per l'anno finanziario 2016;
- Imposta Unica Comunale (IUC); componente tassa sui rifiuti (TARI); Piano finanziario per la gestione dei rifiuti solidi urbani e dei servizi di igiene urbana e tariffe per l'anno finanziario 2016.
- Addizionale comunale all'IRPEF, D.L.vo 28/09/98 n. 360 e s.m.i.; determinazione aliquote e soglia di esenzione per l'anno finanziario 2016. Conferma aliquote e soglia di esenzione deliberate per l'anno 2015.
- Approvazione "Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni" dei beni immobili di proprietà comunale, non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Ente. ANNO 2016.
- Art. 172, comma 1, lett. b), del D.L.vo n. 267/2000. Verifica della qualità e quantità delle aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi delle leggi n. 167/62, 865/71 e n. 457/1978. Determinazione del prezzo di cessione delle aree e fabbricati per l'anno 2016.
- Art. 172, comma 1, lett. b), del D.L.vo n. 267/2000. Verifica qualità e quantità delle aree comprese nei piani di insediamenti produttivi (PIP). Determinazione del prezzo di cessione delle aree per l'anno 2016.

Entrano in aula i Consiglieri Tammacco, V. Spadavecchia, P.Mastropasqua, L.Roselli e A.Pisani.

Presenti n.21.

Su invito del Presidente del C.C. svolge la relazione illustrativa l'Assessore al Bilancio, sig.ra Angela Amato.

Interviene il Cons. Tammacco per informare il Consesso che i Consiglieri di minoranza abbandoneranno l'aula in quanto ritengono che non si possano esaminare provvedimenti propedeutici al bilancio di previsione dell'esercizio cui si riferiscono, senza che questo argomento sia contestualmente iscritto all'O.d.G. e contemporaneamente esaminato e deliberato.

Escono i Consiglieri S. Tammacco, V. Spadavecchia, P. Mastropasqua, L.Roselli e A.Pisani.

Presenti n.16.

Successivamente intervengono per chiarimenti i Consiglieri Altomare e La Grasta e in risposta l'Assessore al Bilancio sig.ra Angela Amato.

Aperta la discussione generale intervengono i Consiglieri Percoco, Angeletti e Altomare.

Segue una sospensione della seduta alle ore 19,25. Alla ripresa dei lavori, ore 22,00, sono presenti in aula n. 13 Consiglieri e assenti n. 12 (Altomare, De Pinto, Cirillo, La Grasta, Minuto, Tammacco, Roselli, De Ceglia, Mastropasqua, Pisani, Caputo e Spadavecchia).

Aperta la fase della dichiarazione di voto intervengono i Consiglieri Porta, Siragusa, Angeletti, De Robertis, Percoco e il Sindaco Paola Natalicchio.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che :

- l'articolo 1, comma 639 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) istituisce, a partire dell'anno 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC);
- detto tributo si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato alla erogazione e alla fruizione di servizi comunali; il tributo IUC disciplinato dai commi dal 640 al 708 del predetto art. 1 della L. 147/2013 comprende:
  - a. la componente di natura patrimoniale costituita dall'Imposta municipale propria (IMU) disciplinata dai commi dal 703 al 708;
  - b. la componente riferita ai servizi, a sua volta articolata:
    - ✓ nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinato a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, disciplinato dai commi dal 669 al 681
    - ✓ nel Tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento disciplinato dai commi dal 641 al 668;
- per quanto ai punti precedenti l'imposta municipale propria IMU, la cui entrata in vigore inizialmente prevista per 1° gennaio 2014 (art. 7 del D. Lgs. 23/2011) e anticipata in via sperimentale all'anno di imposta 2012 (D.L. 201/2011) è da considerarsi "a regime".

Visto il corpus juris di riferimento per l'applicazione dell'IMU:

- in via principale, l'art.13 del D.L.n.201/2011
- in via complementare, le disposizioni degli artt. 8 e 9 del D.Lgsn.23/2011 limitatamente a quanto non disciplinato dal citato articolo 13 e con esso compatibile;
- in via integrativa le sole disposizioni del D.Lgs. n.504/92 espressamente richiamate;
- l'art.1, commi 158-172, L.n.296/2006
- il D.L. n.1/2012, convertito con modificazioni con Legge.27 del 24/03/2012

- il D.L. n.16/2012, convertito con modificazioni con Legge n.44 del 26/04/2012
- il D.L. N.174 del 10/10/2012, convertito con modificazioni con Legge n.213 del 07/12/2012
- la Legge N.228 del 24/12/2012
- il D.L. N.35 del 08/04/2013 convertito con modificazioni con Legge n.64 del 06/06/2013
- il D.L. n.54 del 21/05/2013 convertito con modificazioni con Legge n.85 del 18/07/2013
- il D.L. n.102 del 31/08/2013 convertito con modificazioni con Legge n° 124 del 28/10/2013
- il D.L. 133 del 30/11/2013 convertito con modificazioni con Legge n°5 del 29/01/2014
- la Legge n° 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014)
- il D.L. 16 del 06/03/2014
- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016)

Dato atto che per l'anno 2016 la Legge di Stabilità è intervenuta sul quadro normativo di riferimento dell'imposta di che trattasi introducendo le seguenti modifiche:

- è riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile IMU per gli immobili adibiti ad abitazione concesse in comodato d'uso gratuito, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- l'IMU non è dovuta per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali;
- il moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni agricoli è ristabilito a 135 (anziché 75);
- l'IMU è ridotta al 75% per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;
- sono esenti da IMU le unità immobiliari delle cooperative edilizia a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- per immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, si escludono, nella determinazione della rendita catastale, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati");

Visto il comma 26 della predetta Legge 208/2015, che stabilisce per l'anno 2016 la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti agli enti locali con leggi dello Stato rispetto ai livelli di aliquote, o tariffe applicabili per l'anno 2015, ad eccezione delle tariffe per l'applicazione della TARI.

Visti:

- il Regolamento che disciplina l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC); componente patrimoniale IMU, nel Comune di Molfetta approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 22 del 04/09/2014.
- il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali, approvato con deliberazione C.C. n° 80 del 08/02/2002 ed s.m.i.;
- il Regolamento per l'applicazione ai tributi comunali dell'istituto dell'accertamento con adesione, approvato con deliberazione C.C. n° 119 del 17/12/1998.

Considerato che le novità in materia di applicazione dell'IMU per l'anno 2016 sono state introdotte con fonte primaria (legge dello stato), rivestono quindi carattere obbligatorio, sono applicabili anche in mancanza di disposizioni regolamentari al riguardo emanate dal Comune e, di fatto abrogano le disposizioni regolamentari presenti nei documenti di cui al punto che precede, qualora in contrasto.

Vista la Deliberazione d G.M. n° 92 del 10 aprile 2014 con la quale si designa il dott. Giuseppe Lopopolo, Dirigente del Settore Tributi e Concessioni Comunali dell'Ente, Funzionario responsabile dell'Imposta Unica Comunale (IUC) assegnando al medesimo l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale nonché la funzione e i poteri connessi all'applicazione dell'imposta.

Visto l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n° 214, come modificato dall'art.1, comma 10, lett. e, della Legge 208/2015 con il quale si dispone (testualmente) che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il termine perentorio del 14 ottobre

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge 296 del 27 dicembre 2006 (Legge finanziaria per l'anno 2007) con il quale si stabilisce che:

- il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, è fissato alla data di scadenza per l'approvazione del Bilancio di previsione;
- dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine sopra indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 01/03/2016, pubblicato nella G.U. 07/03/2016, n. 55 con il quale il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016/2018 da parte degli Enti Locali è stato ulteriormente differito al 30/04/2016.

Ritenuto, per l'anno di imposta 2016, nel rispetto degli indispensabili equilibri di bilancio, di confermare l'impostazione applicativa deliberata per l'anno di imposta 2015, di seguito riportate al netto delle modifiche apportate ope legis:

- aliquota ridotta pari al 6,00 per mille, unitamente alla detrazione, per gli immobili adibiti ad “abitazione principale” e relative pertinenze, accatastati nelle categorie “A1”, “A8” e “A9”;
- aliquota agevolata pari al 6,00 per mille per gli immobili contigui adibiti ad abitazione principale dal medesimo soggetto passivo di imposta anche se distintamente accatastati, purchè dette unità immobiliari siano unitamente accatastabili;
- aliquota agevolata pari al 4,60 per mille per l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all’estero non pensionati nel paese di residenza, per la quale non opera l’assimilazione ad abitazione principale di cui all’art. 9-bis del D.L. 47/2014 convertito con Legge 80/2014, a condizione che l’immobile non risulti locato o concesso in comodato d’uso;
- aliquota agevolata pari al 7,8 per mille all’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale; l’agevolazione opera per le fattispecie di cui all’art. 1. comma 10 della L. 208/2015.
- aliquota agevolata pari al 7,8 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione e loro pertinenze concesse dai proprietari in locazione a terzi, a titolo di abitazione principale, alle condizioni definite dall’art. 2, comma 3, della legge n. 431 del 09/12/1998. (Canone Convenzionato).
- aliquota agevolata pari al 10,30 per mille per gli immobili accatastati nelle categorie catastali D1, D2, D7, D8 e D10;
- aliquota ordinaria pari al 10,60 per mille per tutti gli altri immobili, ivi compresi i terreni agricoli (ove soggetti a tassazione) e le aree fabbricabili.

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori, reso in data 26/04/2016, con verbale n.10;

Preso atto del parere espresso della Commissione Consiliare Permanente n.4 (Bilancio), reso in data 28/04/2016 con verbale n.20;

Visto il parere favorevole del Dirigente del Settore Programmazione Economico Finanziaria e Fiscalità in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, 1°comma e dell’art.147 bis del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii. allegato al presente atto;

Visto il T. U. EE. LL. approvato con D.Lgvo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese da n. 13 Consiglieri presenti e votanti

## D E L I B E R A

per tutto quanto in narrativa che qui si intende integralmente riportato

A) Per l'anno di imposta 2016

1. Le **aliquote per la componente patrimoniale IMU** da applicarsi sono le seguenti:

1.1. **Aliquota ridotta: 6,00 %** per le unità immobiliari adibite abitazione principale ed accatastate nelle categorie "A1", "A8" e "A9" e **sue pertinenze**, con possibilità di detrarre dalla relativa imposta, fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; sono considerate pertinenze dell'abitazione principale le unità immobiliari censite in catasto nelle categorie corrispondenti a cantina o soffitta (cat C2), box o autorimessa (cat C6) e posto auto (cat C7), purchè destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell'abitazione principale, anche se non appartengono allo stesso fabbricato, e comunque nel limite di **una per ciascuna categoria**

1.2. **Aliquota agevolata pari al 4,60 %** per una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero non pensionati nel paese di residenza, a condizione che l'immobile non risulti locato o concesso in comodato d'uso e per la quale non opera l'assimilazione ad abitazione principale di cui all'art. 9-bis del D.L. 47/2014 convertito con Legge 80/2014;

1.3. **Aliquota agevolata pari al 6,00 %** per gli immobili contigui all'abitazione principale, purchè adibiti ad abitazione principale dal medesimo soggetto passivo di imposta anche se distintamente accatastati, purchè dette unità immobiliari siano unitamente accatastabili.

1.4. **Aliquota agevolata pari al 7,80** per mille all'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale; l'agevolazione opera per le fattispecie di cui all'art. 1. comma 10 della L. 208/2015.

1.5. **Aliquota agevolata pari al 7,80** per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione e loro pertinenze concesse dai proprietari in locazione a terzi, a titolo di abitazione principale, alle condizioni definite dall'art. 2, comma 3, della legge n. 431 del 09/12/1998. (Canone Convenzionato).

1.6. **Aliquota agevolata pari al 10,30 %** per gli immobili accatastati nelle categorie catastali D1, D2, D7, D8 e D10;

1.7. **Aliquota ordinaria pari al 10,60 %** per le restanti unità immobiliari, terreni agricoli e aree fabbricabili.

1.8. La detrazione di imposta prevista per abitazione principale e relative pertinenze (fino a € 200,00) si applica anche per gli immobili di proprietà di ARCA Puglia Centrale (ex I.A.C.P.) regolarmente assegnati ed adibiti ad abitazione principale dall'assegnatario

2. **Sono esenti da imposta**, con esclusione degli immobili accatastati nelle categorie "A1", "A8" e "A9,

2.1. per disposizione di legge:

- 2.1.1. l'abitazione principale e sue pertinenze possedute da persone aventi residenza anagrafica nel Comune di Molfetta;
- 2.1.2. l'abitazione e sue pertinenze utilizzate dai soci assegnatari di cooperative a proprietà indivisa, anch'essi purché residenti nel Comune di Molfetta;
- 2.1.3. una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- 2.1.4. fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- 2.1.5. la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- 2.1.6. l'immobile posseduto dal coniuge non assegnatario della casa coniugale (a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio) e da questi utilizzato come abitazione principale (residenza e dimora abituale)
- 2.1.7. l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
- 2.1.8. i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga la destinazione e non siano in ogni caso locati
- 2.1.9. i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- 2.1.10. gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; si applicano, inoltre, **le esenzioni** IMU previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni; specificatamente sono esenti gli immobili accatastati nelle categorie da E1 a E9 (stazioni, ponti, fabbricati destinati ad esigenze pubbliche, ecc.), i fabbricati con destinazione ad usi culturali, quelli per l'esercizio del culto e i fabbricati della Santa Sede, i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali, gli immobili utilizzati dagli enti non



commerciali per attività non commerciali nonché i fabbricati destinati alla ricerca scientifica;

2.1.11.i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti ovvero imprenditori agricoli professionali

2.2. per equiparazione/assimilazione, l'immobile posseduto da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero e cura e già adibito ad abitazione principale e relative pertinenze purché non locate.

B) Dare atto dei seguenti termini e modalità di versamento:

- |                  |             |                                 |
|------------------|-------------|---------------------------------|
| a. prima rata:   | acconto 50% | termine di scadenza 16 giugno   |
| b. seconda rata: | saldo 50%   | termine di scadenza 16 dicembre |
- ovvero in unica soluzione entro il 16 giugno;

a versarsi secondo le disposizioni di cui di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24) nonché mediante bollettino di conto corrente postale centralizzato.

C) Dare atto che, le novità per l'applicazione dell'IMU per l'anno 2016, sono state introdotte con fonte primaria (legge dello stato), rivestono quindi carattere obbligatorio, sono applicabili anche in mancanza di disposizioni regolamentari al riguardo emanate dal Comune e, qualora in contrasto, abrogano le disposizioni presenti nel regolamento per l'applicazione della IUC, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 22 del 04/09/2014

D) Fermo restando quanto riconosciuto al punto C) restano validi ai fini dell'applicazione della componente patrimoniale IMU dell'Imposta Unica Comunale (IUC) gli strumenti che regolano l'applicazione dei tributi di propria competenza, e più precisamente:

- ✓ il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali, approvato con deliberazione C.C. n° 80 del 08/02/2002 ed s.m.i.;
- ✓ il Regolamento per l'applicazione ai tributi comunali dell'istituto dell'accertamento con adesione, approvato con deliberazione C.C. n° 119 del 17/12/1998.

E) Il Settore Programmazione Economico Finanziaria e Fiscalità provvederà all'invio esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo del presente provvedimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio del 14 ottobre, giusta prescrizione di cui all'art. 13, comma 13 bis, del D.L. 201/2011 come modificato dall'art.1, comma 10, lett. e, della Legge 208/2015.

F) Dare atto che responsabile del procedimento è il dott. Giuseppe Lopopolo.

G) Trasmettere il presente provvedimento al Settore Programmazione Economico Finanziaria e Fiscalità per l'esecuzione e per i successivi adempimenti.

Su proposta del Consigliere Facchini, posta in votazione dal Presidente del C.C.,

ILCONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese da n. 13 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs 267/2000.



Parere art. 49, 1° comma e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 sulla proposta di deliberazione ad oggetto:

“Imposta Unica Comunale (IUC); componente patrimoniale IMU; aliquote e detrazioni per l’anno finanziario 2016.”

- Di regolarità tecnica e contabile

Si esprime parere POSITIVO

- Il provvedimento non ha rilevanza contabile in quanto non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente.

Data, **29 APR. 2016**

Il Dirigente  
2° Settore Programmazione Economico-Finanziaria e Fiscalità  
(Dott. Giuseppe Francesco LOPOPOLO)

IL PRESIDENTE DEL C.C.

- Nicola PIERGIORGIO ANNI -

IL SEGRETARIO GENERALE

- Dott.ssa Maria NICASSIO -

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 e 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 – Art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/2009 e ss.mm.ii.)

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune [www.comune.molfetta.ba.it](http://www.comune.molfetta.ba.it) dal giorno - 4 MAG. 2016 per quindici giorni consecutivi.



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Maria Nicassio

Certificato di avvenuta esecutività e pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune [www.comune.molfetta.ba.it](http://www.comune.molfetta.ba.it) dal \_\_\_\_\_ per quindici giorni consecutivi;
- è divenuta esecutiva, essendo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Maria Nicassio

, lì \_\_\_\_\_